



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

DISPOSIZIONI PER L'INVIO DEI DATI AGGREGATI

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale i destinatari del presente provvedimento "trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali" e la UIF "individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi" e "verifica il rispetto dell'obbligo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico";

Visto altresì l'articolo 6, comma 6, lett. d), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009, recante "disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante "disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

ADOPTA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Nel presente provvedimento si intendono per:
 - a) "*archivio unico informatico (AUI)*", un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisiti

nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009;

- b) “CAP”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- c) “causali aggregate”, aggregazione di causali analitiche dell'AUI secondo i criteri di raccordo di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria;
- d) “cliente”, il soggetto che dispone operazioni ovvero intrattiene rapporti continuativi con i destinatari del presente provvedimento;
- e) “decreto”, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- f) “mezzi di pagamento”, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- g) “operazione”, la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro 15.000;
- h) “operazione frazionata”, un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a euro 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore a euro 15.000, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
- i) “provvedimento AUI”, il provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione;
- j) “società quotata”, una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
- k) “TUB”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- l) “TUF”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- m) “UIF”, l'Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 (Destinatari)

1. I destinatari del presente provvedimento sono:
 - a) banche;
 - b) Poste Italiane S.p.A.;
 - c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
 - d) istituti di pagamento;
 - e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - f) società di gestione del risparmio (SGR);
 - g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
 - i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141;

- j) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- l) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- m) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- n) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF.

Articolo 3

(Obblighi applicabili)

1. I destinatari devono trasmettere alla UIF, con cadenza mensile, dati concernenti la propria operatività, aggregati secondo i criteri di cui al successivo art. 4.
2. L'obbligo di invio si riferisce alle operazioni registrate nell'AUI effettuate nel mese di riferimento.
3. I destinatari trasmettono, inoltre, i dati inerenti le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro effettuate da società quotate proprie clienti non ricomprese tra gli intermediari citati nell'articolo 2, comma 1. Le relative informazioni, desunte dalle varie procedure aziendali, vanno classificate in tipologie di contenuto equivalente a quello previsto dalle causali analitiche di cui all'allegato n.1 del provvedimento AUI.
4. I destinatari trasmettono anche i dati relativi alle transazioni in contanti che non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.
5. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati sussiste comunque l'obbligo di inviare una segnalazione negativa, secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 4

(Criteri di aggregazione)

1. I destinatari aggregano, su base mensile, le operazioni indicate nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 in base alle causali aggregate riportate nell'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
2. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano l'importo totale, in unità di euro, e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contanti e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresì informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente – secondo i codici di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria – sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonché sulla dipendenza presso la quale la stessa è stata disposta.
3. Per le operazioni di bonifico vanno riportate anche informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.
4. Per le causali aggregate relative alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 4, nel caso in cui non abbiano informazioni sull'attività economica del cliente, i destinatari utilizzano il codice di attività economica residuale, come previsto nell'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria. Qualora la residenza del cliente non sia nota, tale informazione può essere omessa.

Articolo 5

(Modalità di inoltro delle comunicazioni)

1. I destinatari inviano i dati aggregati in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Lo schema della segnalazione aggregata è indicato nell'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
2. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate in un'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
3. Entro 30 giorni dall'inizio della loro attività i destinatari compilano il modulo di adesione al sistema di segnalazione, secondo le modalità di cui al precedente comma; entro il medesimo termine comunicano eventuali variazioni intervenute nelle informazioni trasmesse.
4. Eventuali segnalazioni sostitutive devono essere inviate rispettando lo schema segnaletico utilizzato dal destinatario per il primo invio.

Articolo 6

(Termini di inoltro dei dati aggregati)

1. I dati devono essere inoltrati alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
2. Nel caso di registrazioni integrative o rettificative in AUI di dati confluiti in segnalazioni già effettuate, i destinatari procedono senza ritardo a una segnalazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Nel caso in cui siano stati interessati da operazioni di cessione di dipendenze e/o di rami di azienda ovvero da operazioni di scissione o fusione, i destinatari possono inviare i dati aggregati, riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutività della trasformazione societaria, sulla base degli AUI e, per i dati relativi alle società quotate, delle procedure aziendali preesistenti alla trasformazione intervenuta.

Articolo 7

(Controlli e sanzioni)

1. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di inoltro dei dati aggregati anche mediante accesso diretto all'AUI.
2. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi ai dati aggregati è valutato ai sensi dell'articolo 57, comma 5, del decreto.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni di gennaio 2012, da inviare esclusivamente attraverso le nuove modalità di inoltro.
2. I nuovi codici sintetici di attività economica di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria, si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di marzo 2012.
3. Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, le presenti disposizioni si applicano agli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, nel testo vigente alla data del 4 settembre 2010.
4. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB che non segnalavano i dati aggregati al 31 dicembre 2007, nonché i destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l) e n), inviano i dati aggregati riferiti ai mesi da giugno 2010 a dicembre 2011 nel mese di aprile 2012

utilizzando lo schema segnaletico di cui all'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.

5. I destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) inviano i dati aggregati successivamente all'emanazione da parte della Banca d'Italia del provvedimento recante apposite modifiche alle disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI.

6. I destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j) inviano i dati aggregati in seguito all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

7. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogato il provvedimento della UIF del 27 aprile 2010.

Roma, 22 dicembre 2011

P. IL DIRETTORE
Dr. Tommaso Giacomino